

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n. 0002773 del 02/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE:

Dipartimento Prevenzione

OGGETTO:

RECEPIMENTO LINEE DI INDIRIZZO DGRT 932/2020; ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI E DEGLI OVICAPRINI PER USO FAMILIARE

L' Estensore

Briganti Giorgio

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0002933 del 02/11/2022

Hash pdf (SHA256): 72709ea136f2b4d25124110f8f3ee4c7fa36aae8819b147bad5e3e243fd45db4

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Responsabile del Procedimento: Briganti Giorgio

Dirigente Struttura Proponente: Briganti Giorgio

Ulteriori firmatari della proposta:

Il presente provvedimento comporta spesa: No

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0002933 del 02/11/2022

Hash pdf (SHA256): 72709ea136f2b4d25124110f8f3ee4c7fa36aae8819b147bad5e3e243fd45db4

attesta la spesa prevista di € 0

viene imputata al conto economico n°

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

Funzionario addetto al controllo di budget:

IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

Dipartimento Prevenzione

U.O.C. Direzione amministrativa dipartimento prevenzione

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421 e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;

RICHIAMATA la seguente Deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL Toscana Sud Est:

- n° 1011 del 30/07/2021 “Nomina del Direttore del Dipartimento della Prevenzione” con la quale è stato nominato il Dr. Giorgio Briganti Direttore del Dipartimento della Prevenzione con decorrenza dal 01/08/2021;

VISTO l’art. 4 della L.R. 25.02.2000 n.16, Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica;

VISTO Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTA la D.G.R.T. n.1281 del 20/11/2017 “Direttive inerenti l’applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013.”

VISTO Reg. (UE) 2017/625 del 15-03-2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO Reg. (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.;

VISTA la DGRT 932/2020 “Linee di indirizzo relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, abrogazione della DGRT n. 745 del 31 agosto 2009”;

VISTO l’art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 che all’ art. 16 riporta che e’ consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti e che le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo;

RICHIAMATO il D.LGS. 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

RICHIAMATA La Delibera DG 780 del 09/06/2022 , di recepimento della Deliberazione della GRT n. 505 del 02/05/22-Nuovo Tariffario delle prestazioni del Dipartimento della prevenzione; Revoca della Deliberazione GRT 1606 del 21/12/2020

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori della U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale Area Est, della U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine animale Area Sud, della U.O.C di Sanità Animale Area Est, della U.O.C di Sanità Animale Area Sud, della U.O.C. Igiene degli allevamenti - Area Sud, dell’Azienda USL Toscana sud est

RITENUTO di recepire le Linee di indirizzo della Regione Toscana giusta DGRT 932 del 20/07/2020 relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni-abrogazione della DGRT n. 745 del 31 agosto 2009

RITENUTO di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare dei suini e degli ovicapri per uso familiare secondo il regolamento - allegato A – quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

RITENUTO necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di rispettare i tempi entro cui le Unità Funzionali della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento della prevenzione sono tenute a fornire il servizio di controllo sugli animali macellati a domicilio per uso privato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO inoltre nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di recepire le Linee di indirizzo della Regione Toscana giusta DGRT 932 del 20/07/2020 relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni-abrogazione della DGRT n. 745 del 31 agosto 2009

- di adottare il regolamento allegato - allegato A – quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina le operazioni di macellazione domiciliare dei suini e degli ovicaprini per uso familiare in conformità con le linee di indirizzo della Regione Toscana contenute nella DGRT 932/2020 sopra richiamata;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alle seguenti strutture organizzative: :U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale Area Est, U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine animale Area Sud, U.O.C di Sanità Animale Area Est, U.O.C di Sanità Animale Area Sud, U.O.C. Igiene degli allevamenti - Area Sud ed alle Unità Funzionali della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Azienda USL Toscana SUD EST

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 4, stante la necessità di rispettare i tempi entro i quali le le Unità Funzionali della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento della prevenzione sono tenute a fornire il servizio di controllo sugli animali macellati a domicilio per uso privato

- di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., art. 6 è il Dottor Giorgio Briganti, Direttore del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 es.m.i., art. 42, comma 2.

Il Direttore
del Dipartimento Prevenzione
(dott. Giorgio Briganti)

Allegato A

REGOLAMENTO

delle attività di macellazione domiciliare dei suini e degli ovicapri effettuata per il consumo domestico privato delle carni

è consentita la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato delle carni degli animali delle specie suina ed ovicaprina alle seguenti condizioni:

– la macellazione potrà eseguirsi per animali della specie suina ed ovicaprina, con numero massimo di soggetti macellati per nucleo familiare, stabilito dall'autorità locale, che non deve comunque superare 1 UGB/UBA per anno. In considerazione di quanto sopra di seguito viene riportata la tabella con il numero massimo di animali che è possibile macellare per anno solare per nucleo familiare.

– Numero massimo di animali che è possibile macellare relativo ad ogni specie/gruppo per il consumo privato delle carni / anno solare per nucleo familiare		
– SPECIE/ GRUPPO	– SUINI	– OVICAPRINI
– NUMERO CAPI	– 5 suini oppure – 20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg	– 10 ovini/capri oppure – 20 agnelli/ capretti peso vivo inf. 15 Kg

– tutti coloro che intendono macellare o far macellare a domicilio, per uso familiare, debbono darne comunicazione, in conformità con l'art. 16 del D.lvo 27/2021, con almeno 72 ore di anticipo sulla macellazione, contattando le UU.FF SPVSA zonali nei giorni e negli orari riportati sul sito web dell'Azienda USL Toscana sud est.

– gli organi e visceri, di seguito elencati, di tutti i suini e ovicapri macellati a domicilio per uso familiare devono essere sottoposti a visita sanitaria.

La U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare fornisce il servizio di controllo dei visceri di tutti gli animali macellati a domicilio per uso privato dal 1 Dicembre al 28 Febbraio; in tale periodo il controllo dei visceri sarà eseguito dal Medico Veterinario nei luoghi di concentrazione negli orari che saranno resi disponibili dalle Unità Funzionali territorialmente competenti.

Coloro che richiedono il controllo, rispettando le 72 ore di preavviso, si devono presentare nei luoghi di visita all'orario stabilito.

Regole per la macellazione:

L'interessato s'impegna ad eseguire la macellazione secondo le seguenti regole:

- sottoscrizione di apposito modulo, fornito dalla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dichiarante l'osservazione delle disposizioni in esso contenute;
- non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
- utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- macellare animali in buono stato di salute e, qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
- procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- procedere al completo dissanguamento;
- qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, segnalare quanto prima al Servizio Veterinario e tenere a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);

- non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
- smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente (per la macellazione a domicilio della specie ovi-caprina si dovrà, inoltre, presentare dichiarazione in cui si evidenzia il sistema di smaltimento dei materiali specifici a rischio quali testa e midollo spinale degli ovi-caprini con più di 12 mesi di età o ai quali è spuntato un incisivo permanente);
- far eseguire la visita sanitaria al Medico Veterinario della Azienda USL Toscana Sud Est, presso i PUNTI DI CONCENTRAMENTO, nelle modalità e nei tempi stabiliti di: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma (almeno 150 grammi), fegato, milza, reni, eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni (nel caso di ovini di età superiore ai 12 mesi, devono presentare anche la testa intera).
- dovrà essere resa disponibile la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione.

Pagamento della tariffa:

Per tariffe e modalità di pagamento è possibile rivolgersi direttamente alle singole sedi di Zona delle UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare territorialmente competenti.

Esame trichinoscopico:

Tutti i suini devono essere sottoposti a campionamento per esame trichinoscopico, da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana; l'esito sarà fornito col sistema del silenzio/assenso nei tempi concordati con le UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare territorialmente competenti.

Fino all'esito favorevole dell'esame è vietato consumare le carni del suino macellato, se non sufficientemente cotte, in funzione dell'inattivazione di eventuali forme parassitarie.

I Medici Veterinari della Azienda USL Toscana Sud Est ed il Personale Amministrativo sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, della esecuzione della presente disposizione.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.